

**ACCORDO
DI
COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito denominati le "Parti";

Premesso che la Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali è stata ratificata dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Bulgaria;

Premesso che è volontà comune delle Parti rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici ed audiovisivi tra Italia e Bulgaria;

Premesso che l'Italia e la Bulgaria sono parti nella Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica, stipulata a Strasburgo il 2 ottobre 1992;

Consapevoli che la cooperazione reciproca può favorire lo sviluppo in co-produzione di opere cinematografiche ed audiovisive e promuovere lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi;

Considerato che l'industria cinematografica dei rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di opere cinematografiche ed audiovisive, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Bulgaria;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- a) per "coproduzione cinematografica" si intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione ed i documentari,

- b) realizzato da un coproduttore italiano e da un coproduttore bulgaro, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo;
- c) per "coproduttore italiano" s'intende una o più imprese di produzioni cinematografiche o audiovisive, così come definite dalla normativa vigente in Italia;
- d) per "coproduttore bulgaro" s'intende una o più imprese di produzioni cinematografiche o audiovisive, così come definite dalla normativa vigente in Bulgaria.

ARTICOLO 2

Autorità competenti

- (1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
 - per la Repubblica Italiana: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Cinema;
 - per la Repubblica di Bulgaria: l'Agenzia esecutiva "Centro Nazionale per la Cinematografia".

ARTICOLO 3

Benefici

- (1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo vengono considerate opere nazionali in conformità alla legislazione vigente sul territorio nazionale di ciascuna delle Parti.
- (2) Le suddette "coproduzioni" beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Tali vantaggi vengono acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.
- (3) L'Autorità competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorità competente dell'altra Parte il quadro riassuntivo degli aiuti e finanziamenti previsti dalla normativa nazionale impegnandosi ad informare l'altra parte sulle eventuali modifiche normative.

- (4) Le Parti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente accordo.

ARTICOLO 4

Approvazione dei progetti

- (1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti, ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.
- (2) Le predette Autorità, prima di procedere all'approvazione di un'istanza, si consultano a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto alle disposizioni del presente Accordo e delle rispettive legislazioni nazionali.
- (3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
- (4) L'approvazione non viene concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, salvo nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione della coproduzione.

ARTICOLO 5

Nulla osta di proiezione in pubblico

- (1) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della "coproduzione cinematografica" così realizzata.

ARTICOLO 6

Allegato

- (1) Le istanze che vengono presentate al fine di acquisire l'approvazione come "coproduzioni cinematografiche" ai sensi del presente Accordo devono rispettare le disposizioni regolamentate dalle "Norme di Procedura" che costituiscono l'Allegato al presente Accordo, quale parte integrante dell'Accordo stesso.

- (2) Le Autorità competenti agiscono conformemente alle stesse "Norme di Procedura".

ARTICOLO 7

Partecipanti

- (1) Gli autori, gli sceneggiatori, i registi e il personale tecnico-artistico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria.
- (2) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Bulgaria può, in circostanze eccezionali, prendere parte alla coproduzione come appartenente al Paese di residenza.
- (3) Solo in casi eccezionali e previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti, per particolari esigenze della "coproduzione cinematografica", può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico e artistico non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, o di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

ARTICOLO 8

Riprese

- (1) Le opere coprodotte ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa situati all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti.
- (2) Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione da realizzare lo rendano necessario.
- (3) Nei casi di assoluta eccezionalità, è possibile ricorrere ad un altro Paese per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorità competenti.

ARTICOLO 9

Contributi dei coproduttori

- (1) Il rapporto dei contributi dei coproduttori dei rispettivi Paesi in una "coproduzione cinematografica" può variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del totale delle spese di ciascuna "coproduzione". L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
- (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica".
- (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore bulgaro sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica".

ARTICOLO 10

Negativi e lingue

- (1) Ciascun coproduttore è co-detentore degli elementi materiali ed immateriali della "coproduzione cinematografica".
- (2) Ciascun coproduttore è co-detentore della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprietà intellettuale che possono essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.
- (3) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo viene sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori dove viene depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, è possibile rivolgersi ad un diverso Paese, informandone le Autorità competenti.
- (4) Ciascuna "coproduzione cinematografica" deve comportare almeno la versione nelle lingue italiana e bulgara.

ARTICOLO 11

Coproduzioni Multilaterali

- (1) Le Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni tra l'Italia, la Bulgaria ed uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
- (2) I contributi dei coproduttori devono essere conformi alle disposizioni previste nel precedente Articolo 9.

ARTICOLO 12

Personale ed attrezzature

- (1) Ciascuna delle Parti facilita l'entrata ed il soggiorno nonché la concessione dei permessi di lavoro sul proprio territorio al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte ed al personale tecnico ed artistico di un ulteriore Paese coproduttore coinvolto nella coproduzione.
- (2) Nello stesso modo ciascuna Parte permette l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla distribuzione dell'opera coprodotta nel quadro del presente Accordo.
- (3) Le disposizioni del presente Articolo vengono applicate anche alle Parti terze, secondo quanto previsto nel precedente Art. 11.

ARTICOLO 13

Esportazione delle coproduzioni

- (1) Nel caso in cui una "coproduzione cinematografica" venga esportata verso un Paese dove le importazioni di film o di opere audiovisive siano contingentate, la coproduzione è imputata, di massima, alla quota del Paese con partecipazione maggioritaria.
- (2) Nel caso di coproduzioni con partecipazione paritaria dei due Paesi firmatari del presente Accordo, la "coproduzione" è imputata al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di sfruttamento.
- (3) In caso di difficoltà, la coproduzione è imputata al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità o la residenza.

ARTICOLO 14

Identificazione delle coproduzioni

- (1) Le "coproduzioni cinematografiche" devono essere identificate con la dicitura "coproduzione italo-bulgara" o "coproduzione bulgaro-italiana".
- (2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa o di coda, nei trailers, nel materiale promozionale pubblicitario, nelle manifestazioni artistiche e culturali, ai festival internazionali ed in qualsiasi altro evento.

ARTICOLO 15

Presentazione ai festival internazionali

- (1) Le "coproduzioni cinematografiche" vengono presentate, di massima, ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
- (2) Le coproduzioni a partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità o la residenza.

ARTICOLO 16

Commissione Mista

- (1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono un'apposita Commissione Mista, composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori dei Paesi stessi, scelti dalle rispettive Autorità.
- (2) La Commissione Mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica in uno o nell'altro Paese o nel caso si verifichino delle importanti difficoltà nell'applicazione del presente Accordo.
- (3) La Commissione Mista esamina la sussistenza dell'equilibrio generale tramite constatazione dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico, artistiche e di mezzi e, in caso contrario, determina le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. Tali misure devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti.

ARTICOLO 17

Obblighi delle Parti

- (1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore

- (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
- (2) Il presente Accordo ha validità quinquennale e viene tacitamente rinnovato per uguali periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei mesi prima della scadenza.
- (3) Le "coproduzioni cinematografiche" approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti continuano a beneficiare pienamente dei vantaggi dell'Accordo.
- (4) Nella ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate, i termini fissati nell'Accordo continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza dell'Accordo stesso.
- (5) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra Italia e Bulgaria a Sofia il 29.7.1967.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Roma*..... il *25 maggio 2015*...., in due originali ciascuno nelle lingue italiana, inglese e bulgara, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA



ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, per quanto possibile, nello stesso momento presso le rispettive Autorità competenti ed almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese dell'opera o della principale animazione.
2. Le Autorità competenti si comunicano la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima è l'Autorità competente del Paese del produttore con quota di partecipazione maggioritaria che comunica per prima il proprio parere all'Autorità competente del Paese del produttore con quota di partecipazione minoritaria.
3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo:
 - per la Repubblica italiana, le istanze dovranno essere presentate in lingua italiana, o accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformità, qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano;
 - per la Repubblica di Bulgaria, le istanze dovranno essere presentate in lingua bulgara, o accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformità, qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano.
4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
 - 4.1 un documento comprovante che la proprietà dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquistata o in mancanza un'opzione valida in merito all'opera originale;
 - 4.2 la sceneggiatura e la sinossi dell'opera in una delle lingue concordate;
 - 4.3 il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.
Tale documento deve precisare:
 - a. il titolo dell'opera, anche se provvisorio;
 - b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - c. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione se fosse necessario);

- d. il budget dettagliato dell'opera con la ripartizione delle spese relative alle varie fasi (riprese, post-produzione, etc.);
- e. il piano finanziario;
- f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori;
- g. la ripartizione dei proventi - tra cui la condivisione o la messa in comune dei mercati - che, di massima, deve corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori rispetto al costo totale dell'opera coprodotta;
- h. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti;
- i. una clausola del contratto deve prescrivere le misure da adottare qualora:
 - i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo l'esame dell'incartamento completo;
 - ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico dell'opera nell'uno o nell'altro dei due Paesi;
- j. gli obblighi finanziari tra coproduttori nel caso di un'opera realizzata che non corrisponda al progetto approvato dalle Autorità competenti delle Parti;
- k. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempì totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione;
- l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione;
- m. la data approssimativa dell'inizio delle riprese dell'opera;
- n. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorità competenti.

4.4 l'elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od altre) e del personale, tra cui la nazionalità dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori;

4.5 il piano di lavorazione;

4.6 il contratto di distribuzione, se fosse già stipulato;

4.7 il copione definitivo.

5. Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.
6. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare l'opera.
7. La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.
8. Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.